

Contributo del Consiglio regionale del Piemonte al

Rapporto sullo stato della legislazione

della Camera dei Deputati

Rilevazione 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2005

Coordinamento e redazione a cura di

Maria Rovero – Segretario generale del Consiglio regionale del Piemonte – Direttore Segreteria dell'Assemblea regionale fino al 31/07/2005

Adriana Garabello – Direttore Processo legislativo - Direttore ad interim Segreteria dell'Assemblea regionale

Hanno collaborato

Silvia Bertini – Dirigente Settore Commissioni legislative fino al 09/01/2006 con

Rosaria Ceraolo, Alberto Crosio, Fabrizio d'Alonzo, Mirella Di Meo, Fabio Poppi e Laura Spagnolini

Chiara Casagrande e Federica Moi – Settore Studi e documentazione legislativi

Giuseppe Fraudatario – Dirigente Settore Assemblea regionale con

Bruna Marte, Laura Sartori

Silvano Ghiglione – Settore Sviluppo e Gestione Sistema informativo e Banca dati Arianna

Giuliano Bertello – Direzione affari istituzionali e processo di delega - Settore attività giuridica-legislativa –Giunta regionale

CSI Piemonte

Pubblicazione a cura di Silvano Ghiglione e Piera Ronco

SOMMARIO

<i>Presentazione</i>	Pag. 4
<i>Parte generale</i>	
Tabella riassuntiva Quadro generale	Pag. 5
Descrizione modulo 1 Dati quantitativi	Pag. 6
Tabelle 1.1/1.8	Pag. 7
Descrizione modulo 2 Classificazione delle leggi	Pag. 16
Tabelle 2.1/2.4	Pag. 17
Descrizione modulo 3 Riordino normativo, qualità della legislazione e valutazione delle politiche legislative	Pag. 31
Tabelle 3.1/3.4	Pag. 32
Descrizione modulo 4 Rapporti tra Giunta e Consiglio all'inizio della Legislatura	Pag. 44
Tabelle 4.1/4.3	Pag. 45
Descrizione modulo 5 Approvazione e attuazione dello Statuto	Pag. 48
Tabelle 5.1/5.3	Pag. 49
<i>Approfondimenti settoriali</i>	
Descrizione modulo 6 Politiche di settore	Pag. 55
Tabelle 6.1/6.2	Pag. 56
Descrizione modulo 7 Formazione e attuazione delle politiche dell'Unione Europea	Pag. 70
Tabelle 7.1	Pag. 70

CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE AL RAPPORTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE

In questa pubblicazione sono raccolte le schede compilate dal Consiglio regionale del Piemonte, così come richiesto dalla Camera dei Deputati (Osservatorio sulla legislazione). Tali schede, raccolte in modo omogeneo presso tutte le Regioni italiane, contengono dati quali-quantitativi sulla produzione legislativa e regolamentare e sono finalizzate alla redazione del periodico **Rapporto sulla qualità della legislazione**, elaborato dalla Camera in collaborazione con l'Istituto studi regionali del CNR.

Le schede di riferiscono a due sezioni: la prima, **parte generale**, rileva e classifica gli atti normativi della Regione (leggi e regolamenti) in cinque gruppi di quesiti: dati quantitativi; classificazione delle leggi e dei regolamenti; riordino normativo, qualità della legislazione e valutazione delle politiche legislative; rapporti tra Giunta e Consiglio all'inizio della legislatura e approvazione e attuazione dello Statuto.

Le risposte a tali quesiti sono tese a definire il più complesso quadro della regolazione normativa in cui gli atti normativi si inseriscono.

La seconda è dedicata agli **approfondimenti settoriali** che propongono temi e quesiti, attinenti specificamente i rapporti tra potestà legislativa dello Stato e quella delle Regioni, in due settori ritenuti esemplificativi degli aspetti più problematici della transizione che caratterizza attualmente l'ordinamento regionale: finanza e tributi e sanità. Inoltre è stato dedicato un modulo alla formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea.

Il periodo della rilevazione copre, così come richiesto dalla Camera dei Deputati, il periodo **1° gennaio – 31 dicembre 2005**

Il questionario per il rapporto 2006 sullo stato della legislazione è stato impostato sulla falsariga di quello dell'anno scorso, con alcuni elementi di novità, che concernono:

- L'individuazione di uno specifico modulo dedicato ai temi della qualità della legislazione;
- La peculiarità della fase in cui si elabora il Rapporto, all'inizio dell'VIII legislatura delle Regioni a Statuto ordinario;
- L'evenienza che diverse Regioni hanno approvato i nuovi Statuti e sono ora impegnate nel darvi attuazione;
- L'importanza crescente delle politiche di raccordo con l'Unione europea, anche alla luce della recente approvazione della legge di riforma della legge La Pergola.

Luglio 2006

PARTE GENERALE

Quadro generale

Regione	Periodo considerato	Numero di leggi	Numero di regolamenti	
			della Giunta	del Consiglio
	1° gennaio – 31 dicembre 2005	6 (VII leg.) 11 (VIII leg.)	2 (VII leg.) 6 (VIII leg.)	0

DESCRIZIONE MODULI 1: DATI QUANTITATIVI

Il modulo per la rilevazione delle leggi è costituito da otto tabelle denominate in successione da 'Tabella 1.1 a Tabella 1.8 e rileva i dati inerenti le leggi ed i regolamenti emanati dalla Regione Piemonte nel periodo considerato suddivisi per legislatura (1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005). La suddivisione dei dati nelle otto tabelle è qui sotto brevemente esposta.

Tabella 1:1 Numero e dimensione delle leggi regionali promulgate nel 2005.

Sono contenute nella tabella il numero totale delle leggi, degli articoli, dei commi e dei caratteri, numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Tabella 1.2 Iniziativa legislativa delle leggi promulgate.

Questa tabella contiene le diverse tipologie di iniziativa legislativa: della Giunta, consiliare, degli enti locali, popolare e mista (nel caso che la legge provenga da un abbinamento di disegni di legge di distinta iniziativa).

Tabella 1.3 Durata dell'iter di approvazione delle leggi.

Per iter in giorni si intende il numero di giorni di calendario intercorsi tra la data della prima seduta nella quale è iniziato l'esame del disegno di legge (Commissione in sede referente, o altra sede) e la data della seduta nella quale la legge è stata approvata definitivamente dal Consiglio regionale.

Tabella 1.4 Natura delle leggi e impugnativa costituzionale.

Questa classificazione ha riguardo al procedimento di approvazione: se cioè si tratta di legge ordinaria (tutte le leggi regionali) o di 'legge statutaria' (approvazione o modifica di statuto ai sensi dell'articolo 123, secondo e terzo comma, Cost). Si considerano 'ordinarie' anche le leggi per le quali il procedimento è integrato da elementi 'esterni': così l'approvazione delle intese interregionali (art. 117, ottavo comma), o le leggi di istituzione di nuovi comuni (art.133, secondo comma). Sotto questo profilo non sono considerati eventuali procedimenti speciali disciplinati dallo statuto regionale. Alle leggi 'statutarie' sono equiparate le leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano forma di governo e sistema di elezione degli organi secondo la speciale disciplina prevista dai rispettivi statuti.

Per impugnativa si intende il caso eventuale in cui la legge è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127, primo comma della Costituzione.

Tabella 1.5 Numero e dimensione dei regolamenti della Giunta regionale emanati nel 2005.

La rilevazione dell'attività regolamentare della Regione è intesa a fornire una prima base quantitativa alla nuova disciplina della potestà regolamentare regionale come si è andata determinando in ciascuna regione a seguito della nuova disciplina della materia.

La rilevazione prende in considerazione esclusivamente atti emanati dagli organi regionali con forma e denominazione di Regolamento regionale.

La tabella contiene il numero totale dei regolamenti, degli articoli, dei commi e dei caratteri, numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri suddivisi fra la VII legislatura e l'VIII legislatura nel periodo considerato (1° gennaio - 31 dicembre 2005).

La competenza normativa è suddivisa in:

Propria: il regolamento origina dalla potestà regolamentare di cui al secondo periodo del sesto comma dell'articolo 117, Cost

Delegata: regolamento delegato ai sensi del primo periodo del sesto comma dell'articolo 117, Cost.

Tabella 1.6 Numero e dimensione dei regolamenti del Consiglio regionale emanati nel 2005.

Tabella 1.7 Attività amministrativa del Consiglio regionale.

Questa tabella contiene il numero dei pareri e degli atti amministrativi (vedi nota 1.7.2.) suddivisi per legislatura nel periodo considerato.

Tabella 1.8 Dati quantitativi complessivi sull'iniziativa legislativa.

Questa tabella contiene il numero totale dei progetti di legge presentati suddivisi in base all'iniziativa legislativa (vedi tabella 1.2) e il numero totale delle proposte di legge presentate alle Camere suddivisi per legislatura nel periodo considerato.

MODULO 1: DATI QUANTITATIVI

1.1. - Numero e dimensione delle leggi regionali e delle province autonome

MODULO n. 1.1. – NUMERO E DIMENSIONE DELLE LEGGI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Regione/Provincia autonoma		Regioni a Statuto speciale e Molise	Regioni a Statuto ordinario	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2005	nel 2005 VII legislatura	nel 2005 VIII legislatura
1.1.1.	numero totale delle leggi		6	11
1.1.2.	numero totale degli articoli delle leggi		55	88
1.1.3.	numero totale dei commi delle leggi		117	223
1.1.4.	numero totale dei caratteri delle leggi		56767	222599
1.1.5.	numero medio degli articoli delle leggi		9,2	8
1.1.6.	numero medio dei commi delle leggi		19,5	20,27
1.1.7.	numero medio dei caratteri delle leggi		9461,16	20236,27

1.2. - Iniziativa legislativa delle leggi promulgate

indicare in termini numerici ed in percentuale le leggi in base all'iniziativa, specificando l'iniziativa mista quali soggetti coinvolga:

MODULO n. 1.2. – INIZIATIVA LEGISLATIVA – LEGGI PROMULGATE				
Regione/Provincia autonoma		Regioni a Statuto speciale e Molise	Regioni a Statuto ordinario	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2005	nel 2005 VII legislatura	nel 2005 VIII legislatura
1.2.1.	numero totale delle leggi		6	11
1.2.2.	numero delle leggi di iniziativa della GIUNTA		5	10
1.2.3.	% delle leggi di iniziativa della GIUNTA sul totale delle leggi		83,3	90,9
1.2.4.	numero delle leggi di iniziativa del CONSIGLIO		1	
1.2.5.	% delle leggi di iniziativa della CONSIGLIO sul totale delle leggi		16,7	
1.2.6.	numero delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI			
1.2.7.	% delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI sul totale delle leggi			
1.2.8.	numero totale delle leggi di iniziativa POPOLARE			
1.2.9.	% totale delle leggi di iniziativa POPOLARE sul totale delle leggi			
1.2.10.	numero totale delle leggi di iniziativa MISTA			1
1.2.11.	% totale delle leggi di iniziativa MISTA sul totale delle leggi			9,1
1.2.12.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO			1
1.2.13.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / ENTI LOCALI			
1.2.14.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / INIZIATIVA POPOLARE			
1.2.15.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO / ENTI LOCALI			
1.2.16.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO / INIZIATIVA POPOLARE			
1.2.17.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO / ENTI LOCALI			
1.2.18.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO/ INIZ:VA POPOLA-			
1.2.19.	... <i>altro</i>			

Note: Si ricorda che sul sito web del C.R. Piemonte è attiva una procedura informatica (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/raplegis/jsp/Start.jsp>) per la redazione in automatico del Rapporto sulla legislazione, che consente la generazione automatica di report, aggiornati in tempo reale, riferiti ai principali dati definiti dall'OLI e ricorrenti nei rapporti della legislazione, nazionale e regionale, utilizzando i dati presenti nella Banca dati leggi regionali Arianna (<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/>).

1.3. - Durata dell'iter di approvazione delle leggi

Dividere le leggi del 2005 nelle seguenti classi in relazione alla durata dell'iter

MODULO n. 1.3. – DURATA MEDIA DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI ¹				
Regione/Provincia autonoma		Regioni a Statuto speciale e Molise	Regioni a Statuto ordinario	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2005	nel 2005 VII legislatura	nel 2005 VIII legislatura
1.3.1.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni		1	7
1.3.2.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni		2	4
1.3.3.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni		0	0
1.3.4.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni		2	0
1.3.5.	numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni		1	0

¹ Si intende il numero dei giorni intercorrenti dall'assegnazione alla Commissione consiliare competente del progetto di legge all'approvazione da parte del Consiglio regionale .

1.4. - Natura delle leggi e impugnativa costituzionale:

Indicare le leggi delle regioni e delle province autonome, distinte in ordinarie e statutarie, impugnate dal Governo, davanti alla Corte costituzionale, nonché le leggi impugnate dalla Regione/Provincia autonoma, con indicazione sintetica – ove possibile - dell'oggetto del contenzioso, nel corso del 2005.

MODULO n. 1.4. – NATURA DELLE LEGGI E IMPUGNATIVA COSTITUZIONALE			
Regione/Provincia autonoma		Piemonte	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare le</i>	Estremi e titolo della legge	Oggetto ed esito dell'impugnativa
1.4.1.	leggi "ORDINARIE" regionali/provinciali oggetto di impugnativa del Governo davanti alla Corte costituzionale	nessuna	//
1.4.2.	leggi "STATUTARIE" regionali oggetto di impugnativa del Governo davanti alla Corte costituzionale	nessuna	//
1.4.3.	leggi statali oggetto di impugnativa da parte della Regione/Provincia autonoma	nessuna	//

1.5. - Numero e dimensione dei regolamenti della GIUNTA regionale e delle province autonome

Indicare il numero dei regolamenti regionali/provinciali, distinti secondo le specificazioni richieste:

MODULO n. 1.5. – NUMERO E DIMENSIONE DEI REGOLAMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Regione/Provincia autonoma		Regioni a Statuto speciale e Molise	Regioni a Statuto ordinario	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2005	nel 2005 VII legislatura	nel 2005 VIII legislatura
1.5.1.	numero totale dei regolamenti della GIUNTA		2	6
1.5.2.	numero totale degli articoli dei regolamenti della GIUNTA		16	35
1.5.3.	numero totale dei commi dei regolamenti della GIUNTA		38	82
1.5.4.	numero totale dei caratteri dei regolamenti della GIUNTA		20702	47575
1.5.5.	numero medio degli articoli dei regolamenti della GIUNTA		8	5,83
1.5.6.	numero medio dei commi dei regolamenti della GIUNTA		19	13,6
1.5.7.	numero medio dei caratteri dei regolamenti della GIUNTA		10351	7929,16

1.5.8.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1. il numero dei regolamenti adottati in base a</i> COMPETENZA PROPRIA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)		2	6
1.5.9.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1. il numero dei regolamenti adottati in base a</i> COMPETENZA DELEGATA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)			
1.5.10.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1. il numero dei regolamenti sui quali è stato</i> acquisito il PARERE CONSILIARE della Commissione competente			1 (Regolamento regionale n.7/R)

Allegato: indicare gli estremi dei regolamenti emanati nel corso del 2005, segnalando le leggi che ne hanno previsto l'emanazione.

Note:

R. R. 1/2005 L. R. 20/2002 art. 13 e L. R. 12/2004 art. 2
R. R. 2/2005 L. R. 44/2000 e L. R. 5/2001
R. R. 3/2005 L. R. 20/2002 art. 13 e L. R. 12/2004 art. 2
R. R. 4/2005 L. R. 68/1980
R. R. 5/2005 L. R. 20/2002 art. 13 e L. R. 12/2004 art. 2
R. R. 6/2005 L. R. 20/2002
R. R. 7/2005 L. R. 10/2003
R. R. 8/2005 L. S. 283/1962 art. 25, L. S. 287/1991 art. 5 e D.P.R. 235/2001

1.6. - Numero e dimensione dei regolamenti del CONSIGLIO regionale e delle province autonome ²:

Indicare il numero dei regolamenti regionali/provinciali, distinti secondo le specificazioni richieste:

MODULO n. 1.6. – NUMERO E DIMENSIONE DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Regione/Provincia autonoma		Regioni a Statuto speciale e Molise	Regioni a Statuto ordinario	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2005	nel 2005 VII legislatura	nel 2005 VIII legislatura
1.6.1.	numero totale dei regolamenti del CONSIGLIO			
1.6.2.	numero totale degli articoli dei regolamenti del CONSIGLIO			
1.6.3.	numero totale dei commi dei regolamenti del CONSIGLIO			
1.6.4.	numero totale dei caratteri dei regolamenti del CONSIGLIO			
1.6.6.	numero medio degli articoli dei regolamenti del CONSIGLIO			
1.6.7.	numero medio dei commi dei regolamenti del CONSIGLIO			
1.6.8.	numero medio dei caratteri dei regolamenti del CONSIGLIO			
1.6.9.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1. il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA PROPRIA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)</i>			
1.6.10.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1. il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA DELEGATA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)</i>			

Allegato: indicare gli estremi dei regolamenti emanati nel corso del 2005, segnalando le leggi che ne hanno previsto l’emanazione.

² Esclusi i regolamenti interni.

1.7. – Attività amministrativa del Consiglio regionale e delle province autonome

Indicare il numero dei pareri espressi su atti non regolamentari della Giunta ed il numero degli atti amministrativi approvati dal Consiglio regionale:

MODULO n. 1.7. – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Regione/Provincia autonoma		Regioni a Statuto speciale e Molise	Regioni a Statuto ordinario	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2005	nel 2005 VII legislatura	nel 2005 VIII legislatura
1.7.1.	numero dei pareri su atti non regolamentari della Giunta nel cui procedimento di formazione è stato comunque coinvolto il Consiglio		4	6
1.7.2.	numero degli atti amministrativi approvati dal Consiglio		8	53

Note 1.7.2: La rilevante quantità di atti approvati dal CR nel 2005 (VIII legislatura) concerne la materia Organizzazione regionale (delibere relative alla surrogazione consiglieri dimissionari, elezione Ufficio di Presidenza del CR, convalida elezione Consiglieri eletti nelle elezioni regionali del 3/4 aprile 2005). Nella stessa materia sono comprese le delibere di nomina di competenza del CR.

1.8. - Dati quantitativi complessivi sull'iniziativa legislativa:

Indicare il numero dei progetti di legge presentati, divisi per iniziativa:

MODULO n. 1.8. – NUMERO COMPLESSIVO DEI PROGETTI DI LEGGE				
Regione/Provincia autonoma		Regioni a Statuto speciale e Molise	Regioni a Statuto ordinario	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il numero dei progetti di legge presentati nelle Regioni ordinarie dall'inizio dell'VIII legislatura al 31.12.2005, nelle Regioni a Statuto speciale e nel Molise nel corso del 2005</i>	2005	nel 2005 VII legislatura	nel 2005 (VIII legislatura)
1.8.1.	numero totale dei progetti di legge presentati		25	223
1.8.2.	numero dei progetti di legge di iniziativa della Giunta		3	37

1.8.3.	numero dei progetti di legge di iniziativa consiliare		21	166
1.8.4.	numero dei progetti di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali			
1.8.5.	numero dei progetti di legge di iniziativa degli enti locali			15
1.8.6.	Numero dei progetti di legge di iniziativa popolare			1
1.8.7.	Numero totale delle proposte di legge presentate alle Camere		1	4

DESCRIZIONE MODULO 2: CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI

Questo modulo è costituito da quattro tabelle denominate in successione da Tabella 2.1 a Tabella 2.4 e rileva i dati inerenti le leggi ed i regolamenti emanati dalla Regione Piemonte nel periodo considerato suddivisi per legislatura (1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005). La suddivisione dei dati nelle quattro tabelle è la seguente:

Tabella 2.1 Fonte giuridica della potestà legislativa.

La legge costituzionale n° 3 del 2001, come è noto, riscrive l'art. 117 per cui, in tema di competenze legislative, allo Stato non spetta più una generale potestà regolatrice (ossia quel potere di intervento su ogni materia che, malgrado la previsione della competenza concorrente in capo alle Regioni, gli era pienamente riconosciuto nel sistema anteriforma), bensì un potere legislativo esercitabile soltanto in alcune materie, tassativamente elencate nel secondo comma del citato art. 117, che introduce in tale ambito una potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Per quanto attiene alle diverse materie di **legislazione concorrente** (pure enumerate dal comma dell'art. 117 nuovo testo), la legge di revisione costituzionale precisa che la potestà legislativa spetta, invece, alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Inoltre viene riconosciuta un'ampia **potestà legislativa esclusiva alle Regioni (sia a statuto ordinario che speciale) di natura residuale**, riferita a tutte le materie non rientranti tra quelle espressamente elencate in cui lo Stato esercita potestà legislativa esclusiva ovvero incluse tra quelle di legislazione concorrente.

Infine, la dottrina ha individuato un altro tipo di **competenza legislativa regionale, detta mista**, in cui rientrano le leggi regionali che si collocano all'intreccio tra potestà legislativa concorrente e potestà legislativa esclusiva regionale, per cui non è agevole individuare quale potestà legislativa sia prevalente.

Tabella 2.2 Tipologia della normazione

Questa tabella riprende le definizioni a suo tempo stabilite (1999/2000) dall'Osservatorio sulla Legislazione istituito presso la Camera dei Deputati.

Leggi istituzionali: riguardano l'ordinamento politico istituzionale della regione

Leggi di settore: introducono la regolamentazione di singoli settori o definiscono strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali

Leggi intersettoriali: incidono su più settori contemporaneamente e sono provvedimenti di ampia portata.

Leggi provvedimento: finalizzate alla disciplina di situazioni specifiche o alla realizzazione di singoli interventi.

Leggi di manutenzione normativa : recano disposizioni di puntuale modifica o di proroga di disposizioni vigenti; assumono anche il ruolo di categoria intermedia fra le leggi provvedimento e la legislazione di settore.

Leggi di bilancio: riguardano leggi di bilancio e finanziarie.

Leggi di abrogazione generale: provvedimenti di riordino normativo di ampia portata.

Tabella 2.3 Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia.

Tabella 2.4 Classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia.

Queste due tabelle contengono rispettivamente la classificazione delle leggi e dei regolamenti, secondo uno schema generale che riproduce l'articolazione delle 'materie', dei compiti e delle funzioni del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, prima ancora, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. In quell'elenco, e nel relativo accorpamento per settori, sono, di fatto, comprese quasi tutte le materie, sub-materie, compiti e funzioni oggetto delle varie potestà legislative, amministrative e regolamentari della regione. Con poche eccezioni rispetto agli elenchi di materie presenti ora nell'articolo 117 della Costituzione. Si ripropone pertanto lo schema di classificazione già utilizzato per i precedenti rapporti, integrato da alcune specificazioni e nuove 'voci' che rendono più immediata la classificazione secondo 'materie nuove' introdotte dall'articolo 117, Cost., o nuove formulazioni di 'materie' già presenti nella ripartizione della competenza fra Stato e regioni. Si ricorda che la classificazione per materia non ha riguardo alla attribuzione di quella voce all'una o all'altra categoria delle potestà legislative.

MODULO 2: CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI

2.1. - Fonte giuridica della potestà legislativa

MODULO n. 2.1. – FONTE GIURIDICA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA				
Regione/Provincia autonoma		Regioni a Statuto speciale e Molise	Regioni a Statuto ordinario	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2005	nel 2005 VII legislatura	nel 2005 VIII legislatura
2.1.1.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa CONCORRENTE		6	6
2.1.2.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa RESIDUALE		nessuna	5
2.1.3.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa MISTA			

Allegato: indicare gli estremi delle leggi regionali/provinciali divise in base alla potestà legislativa

Note:

Anno 2005 VII Legislatura

Numero legge	Potestà
L.R. 1	concorrente
L.R. 2	concorrente
L.R. 3	concorrente
L.R. 4	concorrente
L.R. 5	concorrente
L.R. 6	concorrente

Anno 2005 VIII Legislatura

Numero legge	Potestà
L.R. 7	residuale
L.R. 8	residuale
L.R. 9	concorrente
L.R. 10	residuale
L.R. 11	concorrente
L.R. 12	concorrente
L.R. 13	residuale
L.R. 14	concorrente
L.R. 15	residuale
L.R. 16	concorrente
L.R. 17	concorrente

2.2. - Tipologia della normazione:**MODULO n. 2.2. – SUDDIVISIONE IN BASE ALLA TIPOLOGIA NORMATIVA DELLE LEGGI REGIONALI/PROVINCIALI NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO**

Regione/Provincia autonoma		Regioni a Statuto speciale e Molise	Regioni a Statuto ordinario	
			nel 2005 VII legislatura	nel 2005 VIII legislatura
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il numero delle leggi di cui al modulo 1.1.1, suddivise secondo le seguenti tipologie</i>	2005	nel 2005 VII legislatura	nel 2005 VIII legislatura
2.2.1.	Leggi istituzionali			
2.2.2.	Leggi di settore			2
2.2.3.	Leggi intersettoriali			1
2.2.4.	Leggi provvedimento		1	3
2.2.5.	Leggi di manutenzione normativa		2	1
2.2.6.	Leggi di bilancio		3	3
2.2.7.	Leggi di abrogazione generale			1

Allegato: indicare gli estremi delle leggi regionali/provinciali divise per tipologia, specificando, se possibile, se si tratta di leggi di riordino.

Note:

Anno 2005 VII Legislatura

Numero legge	Tipologia
L.R. 1	manutenzione normativa
L.R. 2	bilancio
L.R. 3	bilancio
L.R. 4	bilancio
L.R. 5	provvedimento
L.R. 6	manutenzione normativa

Anno 2005 VIII Legislatura

Numero legge	Tipologia
L.R. 7	intersettoriale
L.R. 8	provvedimento
L.R. 9	manutenzione normativa
L.R. 10	provvedimento
L.R. 11	settore
L.R. 12	bilancio
L.R. 13	abrogazione generale
L.R. 14	bilancio
L.R. 15	provvedimento
L.R. 16	bilancio
L.R. 17	settore

2.3. Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia

Indicare le leggi promulgate nel corso del 2005, suddivise per macrosettore e per materia

MODULO n. 2.3. – SUDDIVISIONE DELLE LEGGI REGIONALI/PROVINCIALI NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Regione/Provincia autonoma

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
--------------	---------	------------------------------

Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	Legge regionale 4 luglio 2005, n. 8. "Disposizioni in merito ai Comitati regionali di Controllo".
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale e amministrazione	
	Enti locali e decentramento	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	
	Professioni	
	Industria	Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15. "Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi".
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	Legge regionale 6 luglio 2005, n. 10. "Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)".

	Turismo	
	Agricoltura e foreste	
	Caccia, pesca e itticoltura	
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	<p>Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5. "Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei".</p> <p>Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 6. "Modifica dei confini della Riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3".</p>
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Vedi sopra
	Risorse idriche e difesa del suolo	
	Opere pubbliche	
	Viabilità	
	Trasporti	
	Protezione civile	

Servizi alla persone e alla comunità	Tutela della salute	<p>Legge regionale 4 luglio 2005, n. 9. "Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20)".</p> <p>Legge regionale 25 luglio 2005, n. 11. "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta".</p>
	Alimentazione	
	Servizi sociali	
	Istruzione scolastica	
	Formazione professionale	
	Lavoro	
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	
	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	
	Spettacolo	<p>Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17. "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte".</p>

	Sport	<p>Legge regionale 4 gennaio 2005, n. 1. "Modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e riconoscimento della figura professionale di maestro di snowboard".</p>
Finanza regionale	Bilancio	<p>Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 2. "Legge finanziaria per l'anno 2005".</p> <p>Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3. "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005 – 2007".</p> <p>Legge regionale 25 luglio 2005, n. 12. "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004".</p> <p>Legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14. "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006".</p> <p>Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16. "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006".</p>
	Contabilità regionale	

	Tributi	
Multisetto ³		<p>Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7. "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."</p> <p>Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4. "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005".</p> <p>Legge regionale 1 agosto 2005, n. 13. "Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione."</p>

³ Si inseriscono qui tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, come, ad esempio, i collegati, le leggi di semplificazione, le leggi di abrogazione, etc.

2.4. Classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia

Indicare i regolamenti emanati nel corso del 2005, suddivisi per macrosettore e per materia:

MODULO n. 2.3. – SUDDIVISIONE DEI REGOLAMENTI REGIONALI/PROVINCIALI NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Regione/Provincia autonoma

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo dei regolamenti
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale e amministrazione	
	Enti locali e decentramento	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	
	Professioni	
	Industria	
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	

	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	
	Turismo	
	Agricoltura e foreste	
	Caccia, pesca e itticoltura	
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	

<p>Territorio ambiente e infrastrutture</p>	<p>Territorio e urbanistica</p>	<p>Regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R. 'Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese)'</p> <p>Regolamento regionale 23 maggio 2005, n. 3/R. 'Ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dal regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R '</p> <p>Regolamento regionale 7 settembre 2005, n. 5/R. 'Modifiche agli articoli 7 e 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R'.</p>
---	---------------------------------	---

	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	
	Risorse idriche e difesa del suolo	Regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R. 'Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica).'
	Opere pubbliche	
	Viabilità	
	Trasporti	Regolamento regionale 14 febbraio 2005, n. 2/R. 'Disciplina per l'autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 '
	Protezione civile	

Servizi alla persone e alla comunità	Tutela della salute	Regolamento regionale 28 dicembre 2005, n. 8/R. 'Nuova proroga dei termini di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come da ultimo modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2004 , n. 16/R.'
	Alimentazione	
	Servizi sociali	
	Istruzione scolastica	Regolamento regionale 17 ottobre 2005, n. 7/R. 'Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Abrogazione del regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R.'
	Formazione professionale	
	Lavoro	
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	
	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	

	Spettacolo	Regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R 'Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68.'
	Sport	
Finanza regionale	Bilancio	
	Contabilità regionale	
	Tributi	
Multisetto ⁴		

⁴ Si inseriscono qui tutti i regolamenti non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori.

DESCRIZIONE MODULO 3: RIORDINO NORMATIVO, QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE LEGISLATIVE

Questo modulo di nuova istituzione contiene nuovi strumenti di analisi (valutazione delle politiche legislative) e riprende il contenuto di tabelle già contenute nei precedenti rapporti.

Tabella 3.1 Strumenti del riordino normativo

Questa tabella contiene dati quantitativi su strumenti di riordino normativo quali i testi unici e le leggi di riordino con riguardo alla tecnica legislativa utilizzata e all'eventuale attività amministrativa successiva. (Vedi note punto 3.1.8 e 3.1.14)

Tabella 3.2 Tecnica redazionale

Questa tabella contiene dati quantitativi sull'utilizzo nella scrittura delle leggi di testo nuovo o di novelle. Per **testo nuovo** si intende testo normativo anche solo in parte "nuovo" mentre per **novella** si intende la modifica (attraverso novelle) dei testi normativi pre-vigenti.

Tabella 3.3 Strumenti per la qualità della legislazione

Si veda testo in tabella e note

Tabella 3.4 Strumenti per la valutazione delle politiche legislative

Si veda testo in tabella e note

MODULO 3: RIORDINO NORMATIVO, QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE LEGISLATIVE

3.1. - Strumenti del riordino normativo

MODULO n. 3.1. – RIORDINO NORMATIVO				
Regione/Provincia autonoma		Regioni a Statuto speciale e Molise	Regioni a Statuto ordinario	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2005	nel 2005 VII legislatura	nel 2005 VIII legislatura
3.1.1.	numero totale dei TESTI UNICI approvati			
3.1.2.	<i>tra quelli di cui al quesito 3.1.1.</i> il numero dei TESTI UNICI COMPILATIVI approvati			
3.1.3.	<i>tra quelli di cui al quesito 3.1.1.</i> il numero dei TESTI UNICI LEGISLATIVI approvati			
3.1.4.	numero totale delle LEGGI DI RIORDINO approvate			1 (l.r. 7/2005)
3.1.5.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle LEGGI DI RIORDINO che adottano la tecnica redazionale del TESTO NUOVO			1 (l.r. 7/2005)
3.1.6.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle LEGGI DI RIORDINO che adottano la tecnica redazionale della NOVELLA			
3.1.7.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle LEGGI DI RIORDINO che adottano la tecnica redazionale MISTA			
3.1.8.	numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di successivi ATTI della GIUNTA			2 regolamenti
3.1.9.	<i>nelle leggi di cui al quesito 3.1.8.</i> il numero complessivo degli ATTI della GIUNTA di cui è prevista l'adozione			
3.1.10.	<i>negli atti di cui al quesito 3.1.8.</i> il numero complessivo degli ATTI della GIUNTA effettivamente adottati			
3.1.11.	numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di successivi ATTI del CONSIGLIO			1 (l.r. 8/2005)
3.1.12.	<i>nelle leggi di cui al quesito 3.1.11.</i> il numero complessivo degli ATTI del CONSIGLIO di cui è prevista l'adozione			1 (legge)

3.1.13.	<i>negli atti di cui al quesito 3.1.11.</i> il numero complessivo degli ATTI del CONSIGLIO effettivamente adottati			0
3.1.14.	numero delle leggi regionali abrogate nel periodo considerato			651
3.1.15.	numero totale di abrogazioni DIFFERITE di leggi o di articoli di leggi			
3.1.16.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.15.</i> il numero delle abrogazioni DIFFERITE a data certa			
3.1.17.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.15</i> il numero delle abrogazioni CONDIZIONATE al verificarsi di un evento			

NOTE:

3.1.8 Previsti rispettivamente dalle l.r. 7/05 e 17/05.

3.1.14 La l.r. 13/05 ha abrogato 640 leggi, la l.r. 8/05 ha abrogato 9 leggi, le l.r. 7/05 e 11/05 rispettivamente 1 ciascuna.

3.2. – Tecnica redazionale

MODULO n. 3.2. – DATI QUALITATIVI RELATIVI ALLE LEGGI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Regione/Provincia autonoma		Regioni a Statuto speciale e Molise	Regioni a Statuto ordinario	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il numero delle leggi regionali e delle province autonome in base alla tecnica redazionale:</i>	2005	nel 2005 VII legislatura	nel 2005 VIII legislatura
3.2.1.	Testo nuovo		2	8
3.2.2.	Novella		2	1
3.2.3.	Tecnica mista ⁵		2	2

⁵ Voce da utilizzare dove non sia possibile o agevole dare un giudizio di prevalenza di una tecnica sull'altra (ad esempio: leggi generali di riordino normativo; leggi di semplificazione; etc.

3.3. – Strumenti per la qualità della legislazione

MODULO n. 3.3. – STRUMENTI PER LA QUALITA'			
Regione/Provincia autonoma			
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se la Regione/Provincia autonoma</i>	Sì	No
3.3.1.	prevede norme o altri strumenti sulla qualità redazionale della legislazione	L'articolo 48 dello Statuto stabilisce: “ (Qualità della legislazione) 1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione”.	
3.3.2.	ha adottato il manuale di tecnica legislativa dell'O.L.I.	Con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 18/09/2002 n. 152 è stata adottata la nuova edizione aggiornata del manuale di tecnica legislativa dell'O.L.I., già adottato formal-	

		mente nella sua prima versione nel 1995 con un atto deliberativo del Consiglio regionale.	
3.3.3.	ha previsto strumenti di monitoraggio sull'applicazione del manuale di tecnica legislativa	⁶ Nella fase di presentazione degli atti il Settore Affari Istituzionali effettua un controllo formale sulla ricevibilità e sulla rispondenza alle tecniche di drafting. Nella fase istruttoria viene predisposta, a cura del Settore Commissioni, l'analisi dei nodi critici. Per una descrizione dei contenuti, si rimanda in nota.	
3.3.4.	Ha previsto controlli sulla coerenza ordinamentale dei progetti di legge in relazione al Titolo V della Parte II della Costituzione	Vedi risposta al quesito 3.3.3	
3.3.5.	Ha previsto controlli sulla coerenza normativa dei progetti di legge	Vedi risposta al quesito 3.3.3	
3.3.6.	Ha previsto controlli sulla coerenza finanziaria dei progetti di legge	Vedi risposta al	

⁶ Specificare quali strumenti.

		quesito 3.3.3	
3.3.7.	Ha in corso altre iniziative per la qualità sostanziale della legislazione, specificando quali (ad es., Senso alternato)		NO
3.3.8.	pubblica sul B.U.R. fonti notiziali a corredo della legge regionale	⁷ Sul BUR sono pubblicati i dati dei “Lavori preparatori” e le “Note” al testo	
3.3.9.	Pubblica su mezzi a stampa o informatici (specificare quali) descrizioni sintetiche dei contenuti essenziali delle leggi	Tra i mezzi a stampa e informatici tutt’ora utilizzati a tale scopo si segnalano sinteticamente i seguenti, rinviando in nota per una descrizione più puntuale dei singoli contenuti: <ul style="list-style-type: none"> • “Notizie” • “Informazioni” • “Arianna” • Dossier virtuale delle leggi e delle Delibere – in particolare per le leggi più significative è redatta una specifica <u>Scheda descrittiva</u> della 	

⁷ Indicare quali (ad esempio: lavori preparatori, testi di legge coordinati, note, etc.).

		legge che è inserita nel Dossier nella fase “vigenza”. <ul style="list-style-type: none"> • Atti del Consiglio. • Rapporto sulla legislazione. • Laboratorio giuridico • Archivio giuridico documentale. Collana “Il diritto nella rete”.	
--	--	---	--

NOTE: Riferimento quesito 3.3.3. (3.3.4./3.3.5./3.3.6.). La fase di presentazione degli atti è regolamentata da un *apposita circolare* del Presidente del Consiglio emanata nel marzo 2003. In fase istruttoria di Commissione, l’analisi dei nodi critici, è esplicitata attraverso una scheda ove trovano spazio i rilievi formulati dai referenti legistici per materia, sia di natura formale sia sostanziale. La sezione *formale* esplicita i rilievi legati alla necessità di procedere ad una ristesura degli articoli secondo le regole del drafting e della appropriatezza del linguaggio. I rilievi sono mossi sulla base dell’applicazione degli indirizzi condivisi ed assunti con il manuale di tecnica legislativa e sono accompagnati da un allegato che propone la riformulazione del testo in applicazione delle osservazioni mosse. La sezione *sostanziale* segnala l’esistenza di nodi critici di natura complessa. Riporta infatti rilievi che paventano ipotesi di mancato coordinamento o contrasto con la Carta costituzionale, lo statuto, la normativa comunitaria con la segnalazione della eventuale necessità di notifica del provvedimento, le leggi nazionali e regionali, la coerenza del livello della gerarchia della fonte assunta, le previsioni di bilancio e finanziarie.

Nel IV Rapporto sulla legislazione regionale piemontese il capitolo, numero quattro, è dedicato alla “qualità della normazione nell’esperienza del Consiglio regionale del Piemonte” (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/ossleg.htm>)

Riferimento quesito 3.3.9. Di seguito di fornisce una sintetica descrizione dei contenuti dei mezzi stampa e informatici elencati.

“**Notizie**” è un periodico cartaceo di informazione e notizie della Regione Piemonte realizzato in collaborazione dagli Uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta. “**Informazioni**” è un’agenzia settimanale (cartacea e su sito web - <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/inforegione/index.htm>;) a cura della Direzione Comunicazione-Ufficio Stampa del Consiglio regionale del Piemonte. “**Arianna**” è un sistema documentale specialistico, utile supporto informatico per il legislatore e, allo stesso tempo fonte informativa completa, sempre aggiornata, facilmente accessibile sul web del Consiglio regionale e semplice da consultare per i cittadini (apposito motore di ricerca). Contiene tutte le leggi regionali promulgate ed i regolamenti emanati dalla Regione Piemonte: il testo di legge (storico e coordinato), i progetti di legge, le relazioni di accompagnamento, le informazioni che descrivono l’iter, quelle che classificano la legge e ne evidenziano i contenuti più importanti, consentendo di navigare tra i vari testi. “**Dossier virtuale delle leggi e delle Delibere**” è uno strumento per l’informatizzazione dell’iter dei progetti di legge e delle deliberazioni consiliari: tutti i documenti che precedono, accompagnano e seguono l’esame e l’approvazione di questi atti (compresi testi e schede descrittive delle leggi) da parte dell’Assemblea regionale sono consultabili on-line (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dvpdliint/jsp/Start.jsp>).

“**Atti del Consiglio**” è una banca dati composta di tre archivi: Delibere e proposte di deliberazione, Mozione ed ordini del giorno, Interrogazioni e interpellanze. E’ consultabile per ordine cronologico, per aree tematiche o attraverso un motore di ricerca (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attidelconsiglio/Start.html>).

“**Rapporto sulla legislazione**” è un’applicazione, collegata ad Arianna, che permette di conoscere in qualunque momento in modo automatico lo stato della legislazione. Consente di effettuare analisi qualitative e quantitative su tutta la produzione legislativa (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/raplegis/prima.html>).

“**Laboratorio giuridico**” è una struttura interattiva del Consiglio e della Giunta regionale, che contiene: manuali, vocabolari, guide, flussi, griglie e schede che sono a disposizione, sul sito web del Consiglio regionale, non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei cittadini. Rappresenta uno spazio di formazione e scambio di conoscenze ed esperienze sulle tecniche legislative, ed un utile strumento per il monitoraggio della produzione normativa non solo regionale (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/index.htm>).

“**Archivio giuridico documentale**” è una banca dati contenente materiale documentale di natura normativa, giurisprudenziale e dottrinale, composta da schede d’archivio e news aggiornate quotidianamente. Essa è stata realizzata per mettere a disposizione degli interessati un servizio informativo completo: dalle notizie più recenti agli approfondimenti su tematiche di rilevanza regionale e nazionale (con motore di ricerca) (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/LGEXTR/servlet/ServNOTI>).

Collana “**Il diritto nella rete**” è una guida alla ricerca dei siti on-line per consentire una facile ricerca e consultazione delle risorse giuridiche presenti nel Web. Una pubblicazione della collana è dedicata ai principali motori di ricerca, alle banche dati, ai portali e siti di materie giuridiche e legislative e alle riviste specializzate on line. Altre pubblicazioni sono rivolte ad aree tematiche specifiche come: Agricoltura, Ambiente e Lavoro. Il servizio consente di raggiungere con immediatezza le informazioni più importanti nelle varie aree di interesse (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/multimedia/index.htm>).

Vedi anche la seguente sezione sul sito web C.R.: <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/giuridico/index.htm>

3.4. – Strumenti per la valutazione delle politiche legislative

MODULO n. 3.4. – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE			
Regione/Provincia autonoma			
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare</i>	Sì	No
3.4.1.	Se lo Statuto contiene sezioni, articoli o singoli commi dedicati al controllo sull'attuazione delle leggi e/o alla valutazione delle politiche	<p>L'articolo 71(Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa) dello Statuto stabilisce: “</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.</p> <p>2. Il Consiglio</p>	

		definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.	
3.4.2.	Se il regolamento consiliare contiene sezioni, articoli o singoli commi dedicati al controllo sull'attuazione delle leggi e/o alla valutazione delle politiche	⁸	NO Il Regolamento del Consiglio regionale non è ancora stato adeguato al nuovo Statuto
3.4.3.	Se sono stati realizzati, anche in collaborazione con altre Regioni, corsi di formazione o iniziative di altro tipo dedicati al tema del controllo e della valutazione delle politiche	Nel corso dell'anno sono stati realizzati corsi e momenti di incontro specifici di approfondimento delle tematiche inerenti la valutazione delle politiche pubbliche (Progetto CAPIRe, in col-	

⁸ Indicare in particolare gli organi, gli strumenti e le procedure eventualmente previsti.

		laborazione con Lombardia Toscana, Emilia Romagna www.capire.org Circa l'analisi d'impatto della regolamentazione, si è proseguita la sperimentazione sulla "lettura" delle schede AIR predisposte.	
3.4.4.	Se sono state approvate leggi che prevedono "clausole valutative", cioè specifici articoli o singoli commi che attribuiscono ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge il mandato di produrre e di comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità di implementazione e a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per la collettività	⁹ Nel corso del 2005 sono state promulgate due leggi regionali contenenti una clausola valutativa. Esse sono: Legge regionale 25 luglio 2005, n. 11 "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento	

⁹ Indicare gli estremi ed il titolo delle leggi.

		<p>dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta".</p> <p>Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15. "Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi".</p>	
3.4.5.	Se esistono strutture consiliari che hanno il compito di offrire assistenza all'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione dell'efficacia delle politiche	Svolge questo ruolo il Settore Commissioni, all'interno della Direzione Processo Legislativo.	
3.4.6.	Se i risultati di attività informative legate al controllo e alla valutazione delle politiche sono stati presentati e /o discussi nelle Commissioni competenti e/o in Aula	Le relazioni contenenti le risposte alle domande valutative poste attraverso la clausola inserita in legge, sono	

		presentate, unitamente ad una scheda di lettura apposita, alle Commissioni competenti per materia. ¹⁰	
--	--	--	--

NOTE: 3.4.4. Si osserva che dal 2003 al marzo 2006 sono state approvate 14 leggi regionali (in vigore) che prevedono clausole valutative. Attualmente (marzo 2006) sono 13 le leggi regionali in vigore che prevedono una clausola valutativa. Sono state presentate alla Commissione competente le relazioni contenenti le risposte ai quesiti valutativi delle seguenti leggi: - LR 14 del 2003 (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale); - LR 3/04 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni.); - LR 23/2004 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione).

Nel IV Rapporto sulla legislazione regionale è contenuto un apposito capitolo, numero cinque, illustrativo delle prime sperimentazioni sulla valutazione delle politiche (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/ossleg.htm>)

¹⁰ Specificare in quali casi

DESCRIZIONE MODULO 4: RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO ALL'INIZIO DELLA LEGISLATURA

Questo modulo di nuova istituzione contiene dati quantitativi e qualitativi sulla composizione della Giunta e del Consiglio, sui rapporti tra loro intercorrenti, con particolare attenzione alla fase iniziale di formazione della Giunta.

Tabella 4.1 Attività svolte all'inizio della legislatura

Si veda nota 4.1.1

Tabella 4.2 Composizione della Giunta

Si veda nota 4.2.1

Tabella 4.3 Composizione del Consiglio

Si veda nota 4.3.

MODULO 4: RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO ALL'INIZIO DELLA LEGISLATURA

4.1. - Attività svolte all'inizio della legislatura

MODULO n. 4.1. – ATTIVITA' SVOLTE ALL'INIZIO DELLA LEGISLATURA				
Regione				
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se</i>	Si	No	indicare, se esiste, la relativa previsione statutaria
4.1.1.	la Giunta è stata costituita prima della prima riunione del Consiglio	X		Cfr. nota
4.1.2.	la Giunta è stata costituita dopo la prima riunione del Consiglio		X	
4.1.3.	la Giunta è stata presentata al Consiglio	X		Si
4.1.4.	vi è stata una deliberazione del Consiglio sulla Giunta		X	No
4.1.5.	il Presidente ha presentato il programma della Giunta al Consiglio	X		Si
4.1.6.	vi è stata una deliberazione del Consiglio sul programma		X	No

NOTE: 4.1.1: Nello Statuto non è prevista l'incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore però, in questa legislatura, è stato deciso, di fatto, che gli Assessori non dovessero essere contemporaneamente consiglieri per cui durante la prima seduta di insediamento del Consiglio regionale n. 5 Consiglieri si sono dimessi perché chiamati a ricoprire l'incarico di Assessori. Nella stessa seduta il CR ha provveduto alle relative surrogazioni; quindi la Giunta è stata presentata al Consiglio regionale (art.50 c.4 ST). La Giunta era stata nominata dal PGR eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti (art. 50 c. 3 ST) e quindi prima della prima seduta CR. (16 maggio 2005)

4.2. – Composizione della Giunta:

Regione/Provincia autonoma			
n. del quesito	Oggetto del quesito: indicare	VII legislatura	VIII legislatura
4.2.1.	Il numero complessivo degli assessori	12	14
4.2.2.	Quanti consiglieri sono stati nominati assessori?	9	0
4.2.3.	Esiste una previsione circa la incompatibilità tra la carica di assessore e la carica di consigliere? (se sì, indicare la fonte normativa)	No	No

NOTE: 4.2.1: l'aumento del numero di Assessori da 12 a 14 è frutto della nuova previsione statutaria –art. 55 c.1 -.

4.2.2 e 4.2.3: cfr. nota 4.1.1.

4.3. – Composizione del Consiglio:

Regione/Provincia autonoma				
n. del quesito	Oggetto del quesito: indicare, con i relativi riferimenti normativi:	VII legislatura	VIII legislatura	Riferimento normativo
4.3.1.	Il numero complessivo dei consiglieri	60	63	Art. 17 Statuto e legge elettorale statale n. 108/68 (cfr. nota 1)
4.3.2.	Qual è il numero di consiglieri necessari per costituire un gruppo	2	2	Art. 13 Regolamento interno (cfr. nota 2)
4.3.3.	Quanti sono i gruppi presenti in Consiglio	15 - 16	14	(cfr. nota 3)
4.3.4.	Quante sono le Commissioni permanenti	8	8	Art. 21 del Regolamento interno
4.3.5.	Quante sono le Commissioni speciali	4	0	Art. 19 vecchio Statuto. Art 31 nuovo Statuto Art. 40 Regolamento (cfr. nota 4)

NOTE:

1) Lo Statuto fissa il numero dei Consiglieri a 60 ma, poiché non è stata adottata una legge elettorale regionale, applicando la normativa statale, in virtù del c.d. “premio di governabilità”, per questa legislatura, i Consiglieri sono risultati 63.

2) L’art. 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale, benché fissi il numero minimo dei Consiglieri per la costituzione di un gruppo a due, prevede anche una eventuale eccezione, in particolare: “I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati da almeno due

consiglieri; *salvo che, indipendentemente dal numero, trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato)*". E' prevista altresì la costituzione del Gruppo misto.

3) Si sottolinea che nel corso della legislatura sono avvenute numerose modificazioni sia nella denominazione sia nella consistenza numerica dei Gruppi.

4) Il Regolamento interno e lo Statuto, oltre alle Commissioni permanenti e speciali, prevede una serie di altre Commissioni istituzionali con durata coincidente con la legislatura, in particolare: Giunta per il Regolamento; Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità; Commissione consultiva per le Nomine; Commissione di vigilanza per la Biblioteca; Commissione Referendum (prevista con legge regionale)

DESCRIZIONE MODULO 5: APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Questo modulo di nuova istituzione contiene dati quantitativi e qualitativi sul percorso compiuto dalla Regione Piemonte per arrivare all' approvazione del nuovo Statuto (Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 pubblicata sul Supplemento straordinario al BURP n. 9 del 07/03/2005).

Tabella 5.1 Procedimento di formazione e approvazione dello Statuto

Si veda testo in tabella e nota 5.1.2

Tabella 5.2 Attuazione dello Statuto regionale

Si veda testo in tabella e note 5.2.

Tabella 5.3: Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali

Si veda nota 5.3.

MODULO 5: APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DELLO STATUTO

5.1. - Procedimento di formazione e approvazione dello Statuto

Le Regioni e le Province autonome che ancora non hanno concluso il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto, indichino lo stato dell'iter relativo:

MODULO n. 5.1. – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI		
Regione/Provincia autonoma		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere, ove possibile</i>	
5.1.1.	Regioni a Statuto ordinario: indicare la fase del procedimento al 31.12.2005 (non iniziato l'iter/in commissione/in assemblea/impugnata la legge/in attesa di referendum/in attesa di promulgazione), specificando in particolare:	
5.1.1.1	Se è stata istituita una commissione speciale o assegnata la materia ad una commissione permanente e con quale atto (precisamente individuato)	Deliberazione del Consiglio regionale n. 176-25037 del 27/07/2001 (e successive modificazioni) Commissione speciale per lo Statuto
5.1.1.2	Lo stato dell'esame in commissione, con indicazione degli atti all'esame, dei soggetti proponenti l'iniziativa, dei soggetti consultati o auditi, e della data dell'eventuale approvazione di un testo intermedio o definitivo	Il testo è stato licenziato dalla Commissione in data 5 marzo 2004, dopo 99 sedute. Si è proceduto a due consultazioni (una preliminare ed una a testo approvato in Commissione); sono state consultate le associazioni, i sindacati e gli enti locali. Le proposte presentate sono state le seguenti: - proposta di legge 566 (ritirato in data 2 dicembre 2003) presentata il 22 settembre 2003 dai Consiglieri regionali appartenenti al Gruppo federalisti Liberali-AN "CARTA COSTITUZIONALE DEL PIEMONTE" - proposta di legge 587 presentata il 5 novembre 2003 dai Consiglieri regionali del Gruppo DS "Statuto della Regione Piemonte"

		<p>- proposta di legge 594 presentata il 18 novembre 2003 dai Consiglieri della maggioranza (Forza Italia, Udc, Lega Nord Piemont-Padania, Alleanza Nazionale, Federalisti Liberali-AN) "Nuovo Statuto della Regione Piemonte"</p> <p>- proposta di legge 599 presentata il 26 novembre 2003 dai Consiglieri regionali dei gruppi Comunisti Italiani e Verdi "STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE"</p> <p>- proposta di legge 600 presentata il 26 novembre 2003 dal Consigliere regionale Tapparo (Unione Civica Riformatori) "NUOVO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE"</p> <p>- proposta di legge 608 presentata il 9 dicembre 2003 dai Consiglieri regionali del Gruppo Rifondazione Comunista " NUOVO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE"</p>
5.1.1.3	Lo stato dell'esame in assemblea, con indicazione dell'eventuale approvazione in prima o seconda deliberazione di un testo "A", dell'eventuale deliberazione di un diverso testo "B", dell'eventuale coordinamento formale. Indicare sempre anche i risultati delle votazioni	<p>Prima deliberazione 6 agosto 2004 (Presenti 46; favorevoli 41; contrari 5)</p> <p>Seconda deliberazione 19 novembre 2004 (Presenti 52; favorevoli 47, contrari 5)</p>
5.1.1.4	La data della pubblicazione notiziale e il n. del BUR. Segnalare anche l'eventuale ripubblicazione notiziale in seguito a correzione o modifica del testo già pubblicato	Pubblicazione notiziale sul 4° supplemento al numero 47 del BURP del 25 novembre 2004.
5.1.1.5	La data dell'eventuale impugnativa governativa e della pubblicazione sulla GURI e sul BUR; l'eventuale decisione della Corte costituzionale con la data della pubblicazione sulla GURI e sul BUR; l'eventuale seguito del giudicato (data della nuova doppia deliberazione legislativa o della "presa d'atto" non legislativa e dell'eventuale nuova pubblicazione notiziale)	
5.1.1.6	La data d'avvio delle eventuali iniziative di referendum confermativo e lo stato di avanzamento del successivo iter procedimentale	

5.1.1.7	La data della promulgazione, della pubblicazione necessaria sul BUR e dell'entrata in vigore	Promulgazione il 04/03/2005 e pubblicazione sul Supplemento straordinario al BURP n. 9 del 07/03/2005 e in vigore dopo 15 giorni (Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005).
5.1.2.	Regioni a Statuto ordinario: Indicare gli estremi delle leggi o dei progetti di legge concernenti la disciplina del referendum statutario e delle altre leggi istituzionali (quelle di cui al quesito 2.2.1)	Legge regionale n. 22 del 13/10/2004. (vedi nota)
5.1.3.	Regioni a Statuto speciale: indicare lo stato del procedimento di revisione dello statuto al 31.12.2005, specificando se è stata istituita una commissione o altro organo speciale e gli eventuali atti prodotti	
5.1.4	Regioni a Statuto speciale: Indicare gli estremi delle leggi cd. statutarie o di governo (vale a dire di quelle speciali leggi a procedimento rinforzato introdotte dalla l. cost. n. 2 del 2001) o dei relativi progetti di legge, specificando, se possibile, le stesse informazioni richieste alle regioni ordinarie ai precedenti punti 5.1.1.1 - 5.1.1.7	

NOTE: **5.1.2.:** Si segnala il Dossier virtuale dello Statuto consultabile sul sito (<http://wfcpr.csr.regione.piemonte.it:18110/cdvpeitr/servlet/ServDOSSIERINTER?INTO=VISUALIZZADV&IDDOSSIER=1224>) ove sono contenuti tutti i documenti e i resoconti inerenti l'iter di esame del nuovo Statuto fino all'approvazione definitiva

5.2. - Attuazione dello Statuto regionale

Le Regioni a Statuto ordinario che hanno concluso già nella precedente legislatura il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto indichino lo stato di attuazione:

MODULO n. 5.2. – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI		
Regione/Provincia autonoma		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere scegliendo fra le alternative proposte</i>	

	<i>Per le Regioni a Statuto ordinario che hanno concluso già nella precedente legislatura il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto:</i>	
5.2.1.	Indicare le leggi di attuazione previste dallo Statuto	
5.2.2.	Indicare gli estremi ed il titolo delle leggi di attuazione approvate al 31.12.2005	L.R. n. 13 del 1° agosto 2005 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione) in attuazione dell'art. 48 dello Statuto
5.2.3.	Indicare la fase del procedimento dei progetti di legge per l'attuazione dello Statuto al 31.12.2005 (non iniziato l'iter / in Commissione / in Assemblea / altro	Iter iniziato relativamente alle proposte per l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (decisa costituzione di un Gruppo di lavoro) - Proposta di legge n. 67 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali" - Proposta di legge n. 81 "Norme sull'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali" - Proposta di legge n. 95 "Norme sull'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali" - Proposta di legge n. 128 "Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali".
5.2.4.	Indicare la procedura seguita per l'approvazione delle leggi di attuazione dello Statuto, con specifico riguardo alla eventuale istituzione di una Commissione speciale, alla costituzione di gruppi di lavoro, alla individuazione di priorità	Gruppo di lavoro interistituzionale sul CAL deciso in sede di VIII Commissione permanente (Affari istituzionali; enti locali; controlli; adempimenti T.U.; polizia locale) Vedi 5.2.3.
5.2.5.	Indicare l'iniziativa delle leggi e dei progetti di legge per l'attuazione dello statuto	Proposte di legge su istituzione del CAL di iniziativa consiliare
5.2.6.	Se è iniziato il procedimento di revisione del regolamento consiliare indicare la fase del procedimento al 31.12.2005 (approvato il nuovo regolamento / approvate modifiche parziali / esame in Assemblea / esame in Commissione o Giunta (specificare) /iniziativa)	No
5.2.7.	Indicare se è stato costituito l'organo di garanzia statutaria e gli estremi dell'atto costitutivo	No
	<i>Per le Regioni a Statuto speciale:</i>	

5.2.8.	Indicare le norme di attuazione degli Statuti approvate (o il cui iter è iniziato) successivamente alle riforme del 2001, specificando gli eventuali aspetti per cui si è tenuta in qualche conto la clausola di maggior favore	
5.2.9.	Se è iniziato il procedimento di revisione del regolamento consiliare indicare la fase del procedimento al 31.12.2005 (approvato il nuovo regolamento / approvate modifiche parziali / esame in Assemblea / esame in Commissione o Giunta (specificare / iniziativa)	

NOTE: 5.2.3. e 5.2.7.: Sono in corso studi su CAL, CREL e Commissione di garanzia da parte di un esperto esterno a supporto del Consiglio regionale

5.3. Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali

MODULO n. 5.3. – ORGANI E PROCEDURE DI CONSULTAZIONE DI ENTI LOCALI E FORZE SOCIALI		
Regione/Provincia autonoma		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere indicando il numero o scegliendo fra le alternative proposte; le Regioni a Statuto ordinario per il periodo dall'inizio dell'VIII legislatura al 31.12.2005, le Regioni a Statuto speciale e il Molise per l'intero anno 2005:</i>	nel 2005 (VIII legislatura/intero anno)
5.3.1.	E' attivo il Consiglio delle autonomie locali o un organo analogo (SI / NO)	No (Vedi nota)
5.3.2.	numero delle proposte di iniziativa legislativa avanzate dal Consiglio delle autonomie locali o dall'organo analogo	
5.3.3.	numero dei procedimenti legislativi nei quali è stata inserita la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali o dell'organo analogo	
5.3.4.	numero dei procedimenti per l'approvazione di regolamenti o di atti amministrativi generali nei quali è stata inserita la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali o dell'organo analogo	
5.3.5.	Esistenza di un organo rappresentativo delle forze sociali che può essere consultato nei procedimenti legislativi e amministrativi (SI / NO)	No (Vedi nota)
5.3.6.	numero dei procedimenti legislativi nei quali è stata inserita la partecipazione dell'organo rappresentativo delle forze sociali	
5.3.7.	numero dei procedimenti per l'approvazione di regolamenti o di atti amministrativi generali nei quali è stata inserita la partecipazione dell'organo rappresentativo delle forze sociali	

NOTE:

5.3.1. Si riporta l'art. 88 dello Statuto che determina i compiti del Consiglio delle autonomie locali:

“1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.

2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio :

- a) sulle leggi e sui provvedimenti relativi a materie che riguardano gli enti locali;
- b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
- c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
- d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

3. Il Consiglio esprime altresì parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione”.

Cfr risposte a quesiti 5.2.3 – 5.2.4

Al momento è attiva la “**Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali**” istituita con *L.R. 34/1998* (titolo II, artt.6,7 e 8 – attuazione legge bassanini). E' in corso un dibattito politico per decidere se tale organismo permarrà o meno, e con quali funzioni, dopo l'approvazione del Consiglio delle autonomie locali.

5.3.5. Si riporta l'art. 87 dello Statuto che prevede l'istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro **CREL** (non ancora attuato):

“1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.

2. La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e ne fissa i requisiti per la partecipazione”.

APPROFONDIMENTI SETTORIALI

DESCRIZIONE MODULO 6: POLITICHE DI SETTORE

Questo modulo contiene dati quantitativi e qualitativi sui rapporti tra potestà legislativa dello Stato e quella delle Regioni, in due settori ritenuti e-semplificativi degli aspetti più problematici della transizione che caratterizza attualmente l'ordinamento regionale: finanza e tributi e sanità. Rispetto alle precedenti edizioni del rapporto è stato ridotto il numero dei settori analizzati.

Tabella 6.1 Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2005

Si veda testo in tabella

Tabella 6.2 Leggi finanziarie e politiche tributarie della regione:

Si veda testo in tabella

Modulo 6: POLITICHE DI SETTORE

6.1. - Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2005:

MODULO n. 6.1.1. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005			
Regione/Provincia autonoma			
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO			
Progressivo	estremi della legge	articoli interessati	impugnata (SI/NO)
6.1.1.1	Legge regionale 28 febbraio 2005, n.4 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005”. <i>In relazione alla materia di riferimento, la legge prevede il finanziamento per le attività di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell’ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione.</i>	Art.16	NO
6.1.1.2.	Legge regionale 4 luglio 2005, n.9 “Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n.18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge 13 aprile 1992, n.20)”. <i>La modifica legislativa prevede una dilazione del termine entro il quale i proprietari o i detentori di cani possano provvedere all’identificazione degli stessi mediante la nuova metodologia del microchip, stabilisce le sanzioni nei casi di violazione di talune prescrizioni poste dalla legge medesima ed infine prevede alcuni obblighi di identificazione per i cani introdotti stabilmente da altre regioni nonché per i cani che partecipano a gare ed esposizioni.</i>	tutti	NO
6.1.1.3.	Legge regionale 25 luglio 2005 n. 11 “Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta”. <i>La legge è finalizzata alla disciplina dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta conformemente all’evoluzione normativa registrata a livello nazionale in materia.</i>	tutti	NO
6.1.1.4.			
6.1.1.5.			

NOTE:

MODULO n. 6.1.2. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE

Progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)	estremi della legge statale che prevede l'intervento (<i>idem</i>)
6.1.2.1.	Legge regionale 25 luglio 2005 n. 11 "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta". Artt. 1, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 16.	Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordina- mento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23 otto- bre 1992, n.421". Artt. 2, 3, 5, 6, 7.
6.1.2.2.		
6.1.2.3.		
6.1.2.4.		
6.1.2.5.		

NOTE:

MODULO n. 6.1.3. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI

Progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>)	estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>)
6.1.3.1.	Legge regionale 25 luglio 2005 n. 11 "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta".	Con D.P.C.R. 30 marzo 2006, n.53 sono stati designati due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico e con D.P.C.R. 30 marzo

	Art. 2	2006, n.54 è stato designato un componente del Collegio dei Revisori.
6.1.3.2.		
6.1.3.3.		
6.1.3.4.		
6.1.3.5.		

NOTE:

MODULO n.6.1.4. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI

Progressivo	estremi del regolamento regionale	estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
6.1.4.1.		
6.1.4.2.		
6.1.4.3.		
6.1.4.4.		
6.1.4.5.		

NOTE:

MODULO n. 6.1.5. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI CHE LI HANNO PREVISTI

Progressivo	estremi del regolamento regionale	estremi dell'atto statale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
-------------	-----------------------------------	--

6.1.5.1.	Regolamento regionale 28 dicembre 2005, n. 8/R "Regolamento regionale recante: Nuova proroga dei termini di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come da ultimo modificato dal regolamento 21 dicembre 2004, n.16/R". <i>Il Regolamento proroga al 30 giugno 2006 alcuni adempimenti definiti dal regolamento regionale 9/2003.</i>	Legge 30 aprile 1962, n.283 "Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" Art. 2. D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283" Artt. 2 e 27.
6.1.5.2.		
6.1.5.3.		
6.1.5.4.		
6.1.5.5.		

NOTE:

MODULO n. 6.1.6. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA

Progressivo estremi della deliberazione del Consiglio regionale

6.1.6.1.	D.C.R. 16 febbraio 2005, n.416-5602 "Riallocazione, nell'ambito dell'ASL 10 di Pinerolo, delle risorse originariamente stanziato per la realizzazione della residenza sanitaria assistenziale (RSA) per anziani nel Comune di Prarostino, per la realizzazione di una RSA per anziani ed il completamento del centro per minori cerebrolesi presso il Comune di Cumiana".
6.1.6.2.	D.C.R. 28 giugno 2005 n. 10-20273 "Ratifica, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, dello Statuto, della DGR n. 49-121 del 23 maggio 2005, relativa all'adeguamento ed alla reimpostazione degli investimenti in materia di edilizia sanitaria".
6.1.6.3.	D.C.R. 25 ottobre 2005, n.34-33049

	“Rimodulazione degli interventi e dell’utilizzo delle somme precedentemente assegnate all’ASL 9 di Ivrea per la realizzazione degli interventi di cui alla prima fase del Programma pluriennale di investimenti in edilizia sanitaria”.
6.1.6.4.	
6.1.6.5.	

MODULO n. 6.1.7. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: ATTI AMMINISTRATIVI DI MAGGIORE RILEVANZA dei quali si ha notizia ADOTTATI DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA

Progressivo estremi della deliberazione della Giunta regionale

6.1.7.1.	D.G.R. 10 gennaio 2005, n.12-14537 “Piano di raccolta, produzione e compensazione emocomponenti 2005”.
6.1.7.2.	D.G.R. 10 gennaio 2005, n.13-14538 “Approvazione Linee Guida per la ventilazione meccanica domiciliare a pressione positiva e le dimissioni protette del paziente pediatrico con insufficienza respiratoria cronica”.
6.1.7.3.	D.G.R. 24 gennaio 2005, n.22-14601 “Tutela della salute dei non fumatori: indicazioni operative per le attività di vigilanza e di gestione del contenzioso”.
6.1.7.4.	D.G.R. 24 gennaio 2005, n.24-14603 “Attivazione progetto di integrazione aziendale finalizzato alla riduzione delle liste di attesa nell’ambito delle patologie muscolo scheletriche”.
6.1.7.5.	D.G.R. 7 marzo 2005, n.45-14975 “Individuazione del percorso per l’erogazione degli ausili nell’ambito delle Cure Domiciliari”.
6.1.7.6.	D.G.R. 30 marzo 2005, n.58-15266 “Definizione della rete regionale dei servizi per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva”.
6.1.7.7.	D.G.R. 12 aprile 2005, n.22-15310 “Indirizzi e disposizioni organizzative per l’attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi”.
6.1.7.8.	D.G.R. 27 giugno 2005, n.40-364 “Abolizione della quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci generici e le specialità medicinali non più coperte da brevetto”.
6.1.7.9.	D.G.R. 1 agosto 2005, n. 37-630 “Approvazione della convenzione tra regione Piemonte e Ministero della Salute per la sperimentazione di un sistema di presa in carico dell’anziano da parte dei servizi socio-assistenziali-sanitari”.
6.1.7.10.	D.G.R. 17 ottobre 2005, n.31-1142 “Approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione dell’Ospedale Senza Dolore sul territorio regionale”.
6.1.7.11.	D.G.R. 19 dicembre 2005, n.74-1861 “Proroga dei criteri di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica regionale”.

NOTE:

MODULO n. 6.1.8. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: GOVERNO DELLA SPESA SANITARIA

Progressivo

Misure adottate e contenuti degli accordi

6.1.8.1.

All'inizio della XIV legislatura, il decreto-legge n. 347/2001 (attuativo dell'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001) ha definito con maggiore precisione i compiti e le responsabilità di Stato e regioni ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa. Nel corso della legislatura si sono succeduti altri provvedimenti di rilievo a livello nazionale, finalizzati al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel comparto sanitario, fino alle leggi finanziarie per il 2005 e 2006, che, nel fissare i livelli massimi di spesa per la spesa sanitaria complessiva (e per quella di singoli comparti come, ad esempio, la spesa farmaceutica), hanno individuato via via nuovi strumenti e procedure per garantire il rispetto di tali obiettivi.

Appare utile l'individuazione delle principali misure adottate dalle singole regioni per il rispetto – per la parte di loro competenza – dei vincoli ad esse posti dalla legge statale e dall'Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato regioni e delle eventuali difficoltà tecniche emerse nella elaborazione delle politiche di contenimento della spesa. In particolare, andrebbero precisati i contenuti degli accordi previsti dalla legislazione vigente tra i Ministeri della salute e dell'economia e le Regioni per le quali si fosse riscontrato il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati.

L'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) prevede che per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, sia determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007.

L'articolo 1, comma 173, della medesima legge, a sua volta stabilisce che, al fine del raggiungimento del livello complessivo di spesa previsto dal citato comma 164, l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, rispetto al livello previsto, per l'anno 2004, dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, e rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, sia subordinato alla stipulazione di una specifica intesa, che contempli specifici adempimenti per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi.

In base all'Intesa, le regioni sono tenute ad adottare il Piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione di cui all'allegato 2 dell'Intesa stessa, coerentemente con il vigente Piano sanitario nazionale.

Le Regioni convengono, per la completa attuazione di quanto previsto dal citato Piano, di destinare 200 milioni di euro.

All'adempimento si è dato attuazione con D.G.R. 4 luglio 2005. 39-415. Con tale deliberazione si è approvato l'elenco dei

progetti relativi al Piano regionale della prevenzione, così individuati:

- prevenzione della patologia cardiovascolare;
- prevenzione delle complicanze del diabete;
- screening oncologici;
- piano delle vaccinazioni.

Con D.G.R. 23 gennaio 2006, n. 43-2046 si sono inoltre approvati i seguenti progetti:

- sorveglianza e prevenzione dell'obesità;
- prevenzione delle recidive cardiovascolari;
- sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali;
- sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
- sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici.

Le regioni sono inoltre tenute ad adottare provvedimenti che prevedano uno standard di posti letto ospedalieri accreditati non superiore a 4,5 posti letto per mille abitanti, comprensivi della riabilitazione e della lungo degenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici. Rispetto a tali standard l'Intesa consente una variazione che, in ogni caso, non può superare il 5% in più in rapporto alle diverse condizioni demografiche delle regioni. E' previsto inoltre che i provvedimenti da adottare per il raggiungimento di tale obiettivo debbano prevedere il raggiungimento dello standard entro l'anno 2007, precisando gli obiettivi intermedi per gli anni 2005 e 2006.

All'adempimento si è dato esecuzione con la DGR 27 settembre 2005, n. 2-944. Con tale deliberazione si sono fissati i parametri relativi ai tassi di ospedalizzazione per mille abitanti,

riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007, nonché i parametri di dotazione di posti letto per mille abitanti, riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007.

Le regioni sono tenute ad adottare provvedimenti per promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno ed il potenziamento di forme alternative al ricovero ospedaliero, con il conseguimento di una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata. L'Intesa prevede che le regioni garantiscano, entro l'anno 2007, il mantenimento dei tassi di ospedalizzazione per ricoveri ordinari e per ricoveri in regime diurno entro il 180 per mille abitanti residenti, di cui quelli in regime diurno di norma pari al 20%, precisando gli obiettivi intermedi per gli anni 2005 e 2006. All'adempimento si è dato esecuzione con la DGR 27 settembre 2005, n. 2-944. Con tale deliberazione si sono fissati criteri guida che prevedono, in capo alle ASR la razionalizzazione dell'organizzazione dell'assistenza di ricovero con modalità dipartimentali. Viene inoltre previsto che qualsiasi aumento della dotazione di posti letto per ricoveri ordinari venga sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale alla tutela della salute.

Ai fini di garantire l'ottimizzazione del monitoraggio e del controllo della spesa sanitaria, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Le regioni sono tenute ad adottare misure specifiche dirette a prevedere che, ai fini della confermabilità dell'incarico di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scien-

tifico, il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario costituisce grave inadempienza.

All'adempimento si è dato esecuzione con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 99-1315. Tale deliberazione prevede che l'accertato e non giustificato mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi del NISS costituisce grave inadempienza per la valutazione dell'operato dei Direttori generali.

Le regioni si impegnano a rispettare l'obbligo di garantire, in sede di programmazione regionale, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo.

A tale fine le regioni sono tenute a realizzare forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e a rispettare l'obbligo dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, ove si prospettassero situazioni di squilibrio.

Le regioni si impegnano infine ad adottare provvedimenti per definire l'obbligo per le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento.

A tali adempimenti si è dato seguito con D.G.R. 28 dicembre 2005, n. 91-1950. Il provvedimento approva sistemi di stesura del conto economico e del rendiconto finanziario sulla base di modelli ministeriali.

MODULO n. 6.1.9. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE

Progressivo

Scelte politiche e modelli organizzativi

6.1.9.1.

La materia "tutela della salute", in base al titolo V, è oggetto di legislazione concorrente di Stato e Regioni, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato nella definizione dei livelli minimi delle prestazioni.

Occorre approfondire le scelte politiche più significative adottate dalle singole Regioni nel campo della tutela della salute (ivi inclusa la definizione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli standard nazionali), anche in caso di mancanza di una legislazione nazionale nelle specifiche materie.

Ugualmente sembra utile conoscere lo sviluppo dell'autonomia regionale per quanto riguarda la scelta di modelli organizzativi.

Nel corso del 2005 non sono stati adottati provvedimenti di rango legislativo che esplicitino peculiari scelte politiche della Regione Piemonte nel campo della programmazione sanitaria.

Il Disegno di legge relativo al Piano socio-sanitario 2005-2007 non è giunto ad approvazione per sopravvenuta scadenza della settima legislatura regionale.

Dal punto di vista dell'adozione di provvedimenti amministrativi correlati all'attuazione della tematica relativa ai livelli essenziali di assistenza è opportuno ricordare, come peraltro già ampiamente precisato nella stesura delle precedenti edizioni del presente rapporto, che con D.G.R. 3 aprile 2002, n. 57-5740 la Regione Piemonte ha conferito integrale recepimento dei livelli essenziali contenuti nel D.P.C.M. 29 novembre 2001 ed ha approvato livelli aggiuntivi di prestazioni, quali ad esempio l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia, la mesoterapia e la laserterapia antalgica, mentre con D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 51-11389 è stato recepito l'accordo sottoscritto da Regione, enti locali e forze sociali recante linee guida per l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza sull'area socio-sanitaria, che costituiva oggetto di autonoma regolamentazione nell'ambito del generico recepimento della normativa nazionale.

Con D.G.R. 30 marzo 2005, n. 17-5226 è stato definito inoltre il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti.

quale parte autonoma rispetto al più generale campo dell'applicazione dei LEA all'area socio-sanitaria.

Seppure non direttamente riconnesso all'applicazione dei LEA, pare comunque opportuno ripercorrere per sommi capi le scelte regionali in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

A tale proposito si ricorda che con D.G.R. 3 aprile 2002, n. 57-5740 era stata introdotta una quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica, quantificata in 2 euro per ogni farmaco prescritto fino ad un massimo di 4 euro per ricetta, ed erano state identificate le categorie di assistiti esenti da tale compartecipazione. E' inoltre necessario ricordare che, al fine di ottemperare agli impegni che il Consiglio regionale ha formulato alla Giunta attraverso gli ordini del giorno n. 527 del 19 aprile 2002 e n. 533 del 24 aprile 2002, è stata adottata la D.G.R. 14 maggio 2002, n. 1-6053 con la quale è stata estesa l'esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica agli assistiti con età superiore a 65 anni e che hanno come unica fonte di reddito la pensione al minimo o l'assegno sociale.

Con D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 60-14494 è stato prorogato fino al 30 giugno 2005 l'attuale sistema di esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica a favore dei titolari di pensione minima e sociale.

Per completare l'indagine si ricorda che con D.G.R. 27 giugno 2005, n. 40-364 è stata disposta, a far data dal 1 luglio 2005 ed in via sperimentale per tutto tale anno, l'abolizione della quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci generici e le specialità non più coperte da brevetto.

6.2. - Leggi finanziarie e politiche tributarie della regione:

MODULO n. 6.2.1. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI SUL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E SULL'OGGETTO DELLA LEGGE FINANZIARIA	
Progressivo	estremi di leggi e, eventualmente, altri atti regionali che disciplinano il contenuto, i tempi e le modalità della legge finanziaria regionale
6.2.1.1.	Non si rilevano norme aventi per oggetto la modifica sul procedimento di formazione e sull'oggetto della legge finanziaria Si ricorda che la legge quadro di riordino della contabilità regionale cui è da ascrivere la previsione della legge finanziaria è la 7 del 2001
6.2.1.2.	
6.2.1.3.	
6.2.1.4.	
6.2.1.5.	

NOTE:					
MODULO n. 6.2.2. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2005					
Regione/Provincia autonoma					
OGGETTO: LEGGE FINANZIARIA REGIONALE E ALTRE LEGGI REGIONALI CONNESSE (COLLEGATE) ALLA MANOVRA DI BILANCIO					
progressivo	estremi delle leggi	n.° articoli	n.° commi	n.° medio commi/articolo	n.° di allegati
6.2.2.1.	Legge regionale 17 febbraio 2005, n.2 (Legge finanziaria per l'anno 2005)	7	9	1,2	1
6.2.2.2.	Legge regionale 28 febbraio 2005, n.4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005)	20	35	1,75	
6.2.2.3.					
6.2.2.4.					

MODULO n. 6.2.3. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: LEGGI E ALTRE DELIBERAZIONI CHE HANNO MODIFICATO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI REGIONALI O LORO ALIQUOTE

progressivo	estremi di leggi e, eventualmente, altri atti	riferimento articolo e comma
6.2.3.1.		
6.2.3.2.		
6.2.3.3.		
6.2.3.4.		
6.2.3.5.		

NOTE:**MODULO n. 6.2.4. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2005**

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: GLI ASPETTI DELLA DISCIPLINA STATALE CHE HANNO SUSCITATO MAGGIORE ATTENZIONE E PROVOCATO DIBATTITI CONSILIARI, ADOZIONE DI ATTI, DISCUSSIONI IN COMMISSIONE

progressivo	Indicare gli aspetti controversi della disciplina statale	Indicare l'atto o il dibattito cui hanno dato vita (possibilmente allegando l'atto o il resoconto)
6.2.4.1.		
6.2.4.2.		
6.2.4.3.		
6.2.4.4.		
6.2.4.5.		

MODULO n. 6.2.5. – PATTO DI STABILITA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: intese e accordi per il Patto di stabilità

progressivo	Intese e accordi
-------------	------------------

6.2.5.1.	La Regione ha stipulato con il Governo apposite intese per il Patto di stabilità riguardante l'amministrazione regionale?	
6.2.5.2.	se la risposta alla precedente domanda è affermativa, indicare gli estremi dell'atto ed indicarne i contenuti peculiari	
6.2.5.3.	La Regione ha stipulato apposite intese con gli enti locali (e con il Governo) per il patto di stabilità riguardante gli enti locali del proprio territorio?	
6.2.5.4.	se la risposta alla precedente domanda è affermativa, indicare gli estremi dell'atto ed indicarne i contenuti peculiari	

DESCRIZIONE MODULO 7: FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Nelle precedenti edizioni del rapporto il tema della formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea era stato trattato in forma ridotta all'interno di un modulo generale. In questa ultima edizione gli è stato dedicato un modulo a parte e sono stati ampliati i contenuti dell'indagine.

Tabella 7.1 Formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea:

Si veda testo in tabella e note 7.1

MODULO 7 Formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea:

MODULO n. 7.1.1. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: PREVISIONE DI LEGGI COMUNITARIE REGIONALI	
progressivo	Statuti, estremi delle leggi regionali che disciplinano il procedimento di attuazione delle politiche comunitarie e estremi delle leggi comunitarie regionali
7.1.1.1.	Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) L'art. 15, comma 3, stabilisce che la Regione adatti tempestivamente la propria legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili. A tal fine, l'art. 42, prevede una sessione apposita per la legge comunitaria regionale, da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno. La Regione Piemonte non è ancora pervenuta all'approvazione di una legge comunitaria regionale
7.1.1.2.	
7.1.1.3.	
MODULO n. 7.1.2. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA PREVISTE NELLE LEGGI COMUNITARIE O IN ALTRE LEGGI	
progressivo	Indicare i provvedimenti cui le leggi comunitarie o altre leggi demandano l'attuazione della normativa comunitaria (leggi, regolamenti, delibere di Giunta, etc.)
7.1.2.1.	Il Consiglio regionale non ha adottato atti legislativi o amministrativi in attuazione della normativa comunitaria
7.1.2.2.	
7.1.2.3.	

MODULO n. 7.1.3. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: PROVVEDIMENTI EFFETTIVAMENTE ADOTTATI IN ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

progressivo	estremi del provvedimento e organo che l'ha adottato	estremi dell'atto europeo (specificare articoli e commi)
7.1.3.1.	Si veda punto 7. 1.2.1	
7.1.3.2.		
7.1.3.3.		
7.1.3.4.		
7.1.3.5.		

MODULO n. 7.1.4. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: PROVVEDIMENTI REGIONALI CHE SOSTITUISCONO L'EVENTUALE DISCIPLINA STATALE PREVENTIVA (CEDEVOL)

progressivo	estremi del provvedimento e organo che l'ha adottato	estremi dell'atto statale
7.1.4.1.		
7.1.4.2.		
7.1.4.3.		
7.1.4.4.		
7.1.4.5.		

MODULO n. 7.1.5. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: ORGANI CONSILIARI COMPETENTI PER I PROFILI COMUNITARI

progressivo	ORGANO CONSILIARE	FONTE NORMATIVA (Statuto, regolamento consiliare)
7.1.5.1.	I profili inerenti in particolare le politiche comunitarie sono di competenza della apposita Commissione consiliare permanente, competente in materia di bilancio , programmazione ecc. .	Regolamento interno del Consiglio regionale (art. 21)
7.1.5.2.		

Si prega di descrivere brevemente i rapporti dell'organo consiliare competente per i profili comunitari con la Giunta e le attività svolte, specificando se svolge una verifica di conformità dei progetti di legge alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria. Si veda la nota al punto 3.3.3. sull'analisi dei nodi critici.

MODULO n. 7.1.6. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: SESSIONI COMUNITARIE (o, comunque, dibattiti su indirizzi relativi alle politiche comunitarie) DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI

progressivo	del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi e argomento della seduta) ¹¹	di una COMMISSIONE CONSILIARE (estremi e argomento della seduta) ¹²	Fonte normativa di riferimento
7.1.6.1.			
7.1.6.2.			
7.1.6.3.			
7.1.6.4.			
7.1.6.5.			

MODULO n. 7.1.7. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: ATTI NOTIFICATI DAL CONSIGLIO REGIONALE ALLA COMMISSIONE EUROPEA (le c.d. 'notifiche')

progressivo	estremi degli atti	Esito
7.1.7.1.	Nel periodo considerato non sono stati notificati atti.	
7.1.7.2.		
7.1.7.3.		
7.1.7.4.		
7.1.7.5.		

NOTE: In data 28 agosto 2005 è pervenuto parere positivo dalla Commissione europea in merito alla legge regionale 35/2004 "Provvedimenti in materia di castanicoltura", che era stata notificata il 29 dicembre 2004.

¹¹ Si prega di allegare il resoconto della seduta.

¹² Si prega di allegare il resoconto della seduta.